CAMERA DEI DEPUTATI N. **3003**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DEL BARBA

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori da parte delle persone dello stesso sesso unite in unione civile, delle persone conviventi di fatto e delle persone singole

Presentata il 3 luglio 2026

Onorevoli Colleghi ! — Negli ultimi decenni la struttura della famiglia si è profondamente trasformata. Oggi, accanto al modello fondato sul matrimonio, convivono una pluralità di forme familiari, espressione della libertà personale e dell'evoluzione delle relazioni affettive. Nonostante tali mutamenti, l'ordinamento continua a riservare l'istituto dell'adozione piena alle sole coppie coniugate, escludendo le persone singole e le coppie non unite in matrimonio, fatte salve limitate ipotesi di adozione in casi particolari. Questa impostazione, fondata prevalentemente sullo *status* giuridico degli aspiranti genitori, rischia di comprimere il diritto fondamentale del minore a essere accolto in un contesto familiare stabile e adeguato, subordinandolo a un requisito formale anziché a una valutazione sostanziale della capacità genitoriale.

Il quadro normativo e giurisprudenziale si riflette anche sul numero delle adozioni. Negli ultimi decenni, infatti, si è registrata una flessione significativa nel numero delle adozioni in Italia, con una riduzione incisiva dei minori adottati da coppie italiane. La Commissione per le adozioni internazionali, mettendo a confronto il numero di coppie che hanno richiesto l'autorizzazione all'ingresso in Italia di minori stranieri nei primi semestri degli anni 2014 e 2024, ha evidenziato una diminuzione progressiva nel tempo dei minori adottati: le coppie richiedenti sono passate da 859 nel primo semestre del 2014 a 234 nel primo semestre del 2024, con una riduzione pari al 73 per cento; allo stesso modo, i minori per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'ingresso sono stati 1.033 nel primo semestre del 2014 e 300 nel primo semestre del 2024, registrando un decremento di oltre due terzi. Più di recente, nel primo semestre del 2025 si registra un lieve incremento delle domande, pari a 242 coppie richiedenti,

incremento del tutto marginale che non incide sul quadro di persistente e strutturale riduzione del ricorso all'adozione, che si mantiene su livelli strutturalmente bassi rispetto agli anni precedenti.

In tale contesto, il numero dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, non ha registrato una riduzione proporzionale analoga a quella delle adozioni. Si determina un progressivo e strutturale squilibrio tra la disponibilità di minori in condizione di abbandono giuridicamente accertato e la capacità effettiva del sistema adottivo di garantire loro una tempestiva collocazione familiare. Tale criticità è ulteriormente confermata dal fatto che risultano 206 minori con bisogni speciali già dichiarati adottabili e tuttora privi di abbinamento familiare. Ne emerge un sistema che, pur riconoscendo formalmente lo stato di adottabilità, non riesce nei fatti a tradurre tale condizione in un effettivo diritto del minore alla famiglia, lasciando una quota significativa di bambini in una condizione di attesa prolungata.

Tali dati assumono particolare rilievo se considerati alla luce del fatto che, nella maggior parte dei casi, i minori dichiarati adottabili risultano vittime di abbandono e che, secondo stime del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF), nel mondo vi sono centinaia di milioni di bambini privi di un adeguato contesto familiare. Numerosi studi evidenziano, inoltre, che la permanenza dei minori negli istituti comporta maggiori rischi sullo sviluppo psicologico, sociale e fisico rispetto alla crescita in un contesto familiare, rendendo urgente l'ampliamento delle possibilità di accoglienza e di tutela per i minori in stato di abbandono. Tale contrazione, a fronte dell'elevato numero di minori in stato di abbandono a livello globale, impone una riflessione sull'effettiva funzionalità del sistema adottivo italiano.

Nel quadro giuridico europeo, l'anomalia nazionale risulta evidente. L'Italia è in manifesto ritardo rispetto a numerosi ordinamenti che, nel corso degli anni, hanno adottato politiche più inclusive in materia di adozione da parte di persone singole, orientandosi verso una valutazione dell'idoneità genitoriale fondata sulle concrete capacità di cura e sul superiore interesse del minore, anziché sullo *status* civile degli aspiranti genitori. In alcuni Stati europei, quali la Spagna, la Francia, la Germania, i Paesi Bassi, la Svezia, la Norvegia, la Finlandia, la Danimarca e la Grecia, l'adozione da parte di persone singole è consentita ed è configurata come uno strumento ordinario di tutela dei minori in stato di abbandono; inoltre, con diverse sfumature temporali e giuridiche, è consentita anche l'adozione da parte di coppie dello stesso sesso, sposate o unite civilmente. Tale impostazione risulta coerente con i princìpi dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha più volte ribadito la necessità di evitare discriminazioni irragionevoli fondate sullo stato civile.

Sul piano normativo italiano, la citata legge n. 184 del 1983 riconosce come forma prevalente l'adozione legittimante, denominata « adozione piena », riservandone l'accesso esclusivo a coppie coniugate, con il vincolo matrimoniale richiesto da almeno tre anni ovvero da un anno in presenza di convivenza prematrimoniale di tre anni stabilmente documentata, ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge. Tale normativa prevede, all'articolo 29-*bis*, che l'adozione internazionale, disciplinata dagli articoli da 29 a 38, sia riservata esclusivamente a coppie unite in matrimonio, escludendo ogni possibilità di accesso per le persone non coniugate. Le persone singole possono accedere all'adozione soltanto nei « casi particolari » di cui all'articolo 44 della suddetta legge, che consente una forma di adozione priva di effetti legittimanti, senza comportare la cessazione dei rapporti giuridici tra il minore e la famiglia d'origine.

Sebbene la giurisprudenza abbia progressivamente ampliato l'ambito applicativo di tale disposizione e, in particolare, con la sentenza della Corte costituzionale

n. 33 del 21 marzo 2025 abbia riconosciuto per la prima volta la possibilità per le persone singole di essere dichiarate idonee all'adozione internazionale, il percorso adottivo di tali soggetti residenti in Italia resta fortemente limitato e caratterizzato da un approccio restrittivo, che configura tale possibilità come una mera eccezione. Ciò deriva da un'impostazione normativa che continua a subordinare il principio dell'interesse superiore del minore alla forma del nucleo familiare, anziché alla reale capacità genitoriale.

Lo scopo fondamentale della presente proposta di legge consiste, dunque, nel superare un'impostazione gerarchica e restrittiva nell'accesso all'adozione, ampliando i soggetti legittimati all'adozione piena e internazionale, in conformità al principio di eguaglianza sostanziale sancito dall'articolo 3, secondo comma, della Costituzione e in coerenza con l'evoluzione della giurisprudenza nazionale e dell'Unione europea. L'intervento normativo intende orientare il sistema adottivo verso una valutazione basata sul superiore interesse del minore, valorizzando la qualità delle relazioni affettive e la capacità genitoriale concreta, anziché lo *status* formale dell'adottante, e rafforzando l'effettività del diritto del minore a essere accolto in un contesto familiare stabile e adeguato.

La presente proposta di legge si compone di tre articoli.

L'articolo 1 reca le modifiche all'articolo 6 della legge n. 184 del 1983, che costituisce l'oggetto principale dell'intervento. In particolare, alla lettera *a)* si sostituisce il comma 1, individuando quali soggetti legittimati all'adozione i coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, le parti di un'unione civile costituita da almeno tre anni, i conviventi di fatto la cui convivenza si protragga da almeno tre anni nonché la persona singola indipendentemente dal suo stato civile. Si è inteso, per un verso, equiparare le formazioni sociali di coppia riconosciute dall'ordinamento e, per altro verso, fissare per le medesime un requisito uniforme di stabilità triennale, attualmente previsto per i soli coniugi. Alla lettera *c)* si sostituisce il comma 4, che nel testo vigente consente di computare nel triennio la convivenza stabile e continuativa anteriore al matrimonio, estendendo il medesimo computo anche alle parti dell'unione civile e alle convivenze di fatto anagraficamente dichiarate relativamente al periodo anteriore alla loro costituzione, rimettendo l'accertamento al tribunale per i minorenni. Alla lettera *e)* si aggiunge il nuovo comma 8-*bis*, che disciplina gli effetti dell'adozione disposta in favore di una persona singola, con particolare riguardo all'assunzione del cognome, e si conferma che la valutazione dell'idoneità è condotta avendo riguardo all'esclusivo interesse del minore. Infine, alle lettere *b)* e *d)* si attua una modifica terminologica, sostituendo il riferimento ai coniugi con quello ai soggetti legittimati ai sensi del nuovo comma 1.

L'articolo 2 reca le disposizioni di coordinamento. Il comma 1 reca una clausola generale di coordinamento interno alla legge n. 184 del 1983, in forza della quale i riferimenti ai coniugi adottanti contenuti nella medesima legge si intendono riferiti, in quanto compatibili, anche ai nuovi soggetti legittimati all'adozione, al fine di evitare difformità applicative senza dover novellare singolarmente ciascuna disposizione. Il comma 2 interviene sull'articolo 1, comma 20, secondo periodo, della legge 20 maggio 2016, n. 76, sopprimendo la disposizione che esclude la legge n. 184 del 1983 dall'applicazione del meccanismo di equivalenza terminologica tra il matrimonio e l'unione civile.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184)

1. All'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* L'adozione è consentita:

a) ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni;

b) alle parti di un'unione civile costituita ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, da almeno tre anni;

c) ai conviventi di fatto ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76, la cui convivenza si protragga da almeno tre anni;

d) alla persona singola, indipendentemente dal suo stato civile »;

b) al comma 2, le parole: « I coniugi » sono sostituite dalle seguenti: « I soggetti di cui al comma 1 »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« *4.* Per i soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1, il requisito della stabilità del rapporto per un periodo di tre anni di cui al medesimo comma 1 si intende soddisfatto anche computando il periodo durante il quale i medesimi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio, della costituzione dell'unione civile o della dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto »;

d) al comma 7, le parole: « Ai medesimi coniugi » sono sostituite dalle seguenti: « Ai soggetti di cui al comma 1 »;

e) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« *8-bis*. Quando l'adozione è disposta nei confronti di una persona singola, il minore ne assume il cognome e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge previste per l'adozione da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, fermo restando che la valutazione da parte del tribunale per i minorenni dell'idoneità all'adozione è condotta nell'esclusivo interesse del minore ».

Art. 2.

(Disposizioni di coordinamento)

1. Le disposizioni della legge 4 maggio 1983, n. 184, che si riferiscono ai coniugi adottanti si applicano altresì, in quanto compatibili, ai soggetti adottanti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, della medesima legge, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

2. All'articolo 1, comma 20, secondo periodo, della legge 20 maggio 2016, n. 76, le parole: « , nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 » sono soppresse.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0204570